

## **II TRIBUNALE DI PALMI**

### *Sezione Civile*

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

Maria Teresa Gentile                      Presidente rel.

Luca Coppola                                Giudice

Marta Speciale                             Giudice

nel procedimento iscritto al n. 1465 dell'anno 2024 del Ruolo Generale;

Letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., telematicamente depositato in data 28.12.2024 dalla Prefettura di Reggio Calabria, difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato Distrettuale; Esaminata la costituzione della parte reclamata, Salvatore Valerioti, difesa dall'avv. Giuseppe Pitaro e dall'avv. Gaetano Liperoti;

Preso atto della regolare notifica al P.M., che non è intervenuto in giudizio;

Esaminati i documenti allegati e sentita la parte reclamante;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 13 febbraio 2025;

### **OSSERVA**

1. Con l'atto introduttivo la Prefettura propone reclamo avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale il 9.12.2024, con la quale è stata rigettata, per difetto di periculum in mora, la domanda cautelare avente ad oggetto la chiesta sospensione di Salvatore Valerioti dalla carica di Sindaco del Comune di San Giorgio Morgeto (RC), proposta contestualmente all'azione di merito, volta alla dichiarazione di decadenza dello stesso odierno reclamato dalla carica di Sindaco, alla quale era stato eletto nella consultazione elettorale del 7 novembre 2021.

A sostegno del reclamo, premesso che il Consiglio comunale di San Giorgio Morgeto è stato rinnovato con le elezioni del 7 novembre 2021, alla scadenza del periodo di commissariamento dell'Ente per infiltrazioni mafiose, disposto, ai sensi dell'art. 143 TUEL, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2019; che il

Sindaco eletto, dott. Salvatore Valerioti, era già Sindaco di quel Comune al momento dello scioglimento dell'Organo consiliare del 2019 e, pertanto, ai sensi dell'art. 143, comma 11, TUEL, è stato dichiarato incandidabile dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13912/24 del 13 marzo 2024, definitiva; che il Consiglio Comunale, ricevuta la nota con cui la Prefettura di Reggio Calabria, il 5 settembre 2024, ha trasmesso l'ordinanza della Corte di Cassazione, non ha convocato l'Organo consiliare per la presa d'atto della decadenza del Sindaco dalla carica; di avere pertanto proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, con contestuale domanda cautelare, chiedendo disporsi la sospensione di Salvatore Valerioti dalla carica di Sindaco del Comune di San Giorgio Morgeto (RC), nelle more della decisione sulla domanda di merito, volta alla dichiarazione di decadenza dello stesso odierno reclamato dalla carica di Sindaco.

Lamenta che erroneamente la domanda cautelare non è stata accolta, sulla base della ritenuta sufficienza, al fine di soddisfare le ragioni di urgenza, della previsione di un rito accelerato per la definizione dell'istanza, in base al necessario bilanciamento operato dal legislatore tra l'interesse costituzionalmente protetto al diritto di elettorato passivo del sindaco in carica (tutelato dalla stessa previsione normativa che stabilisce l'automatica sospensione dell'immediata esecutività della sentenza dichiarativa della decadenza a seguito della mera proposizione del gravame) e l'interesse pubblico della collettività amministrata e dello Stato ad evitare che l'Ente locale sia amministrato da un soggetto non immune, nell'espletamento del mandato elettivo, da rischi di condizionamento con la criminalità organizzata.

Sostiene invero che già l'ordinamento "attribuisce in linea generale prevalenza all'interesse pubblico ad evitare la permanenza in carica al sindaco dichiarato decaduto", poiché, nonostante la natura dichiarativa della pronuncia di decadenza, le sentenze del giudice di merito sono dotate di provvisoria esecutività, sospesa solo in pendenza dell'appello e non già nella pendenza del procedimento in cassazione (salva l'ipotesi di istanza di sospensione da parte dell'amministratore dichiarato decaduto e del vaglio favorevole della Corte d'Appello).

Aggiunge che la sospensione cautelare dalla carica è l'unico strumento per assicurare effettività alla pronuncia di merito, anche nel corso del giudizio di appello, e ciò in quanto "ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, cpc, il provvedimento cautelare perde efficacia solo nel caso in cui nel giudizio di merito è dichiarata l'inesistenza del diritto sottoposto a cautela mentre conserva la sua efficacia anche ove sia intervenuta una pronuncia favorevole"; né la pronuncia cautelare potrebbe eludere l'obiettivo di stabilità perseguito con la previsione dell'automatica sospensione dell'efficacia dell'ordinanza giudiziale di decadenza, "in quanto non verrebbe comunque ad esecuzione la pronuncia di decadenza e, dunque, non vi sarebbero effetti sulla stabilità del Consiglio comunale".

Ribadisce la sussistenza di tutte le ragioni, già illustrate in prima fase a sostegno del *fumus boni iuris*.

In corso di causa, il ricorrente ha prodotto la sentenza emessa nel giudizio di merito, n. 68/2025 depositata l'11 febbraio 2025, che ha accolto la domanda, dichiarando la decadenza del Valerioti dalla carica di Sindaco.

**2.** Nel costituirsi nella presente fase di reclamo, il Valerioti ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della domanda cautelare, nell'ambito dell'azione popolare ex art. 70, D.Lgs. 267/2000, regolamentata – in rito – dall'art. 22, D.Lgs. 150/2011.

Ha comunque osservato che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 68/2025 che ha definito il merito del giudizio, l'istanza cautelare è stata anche dichiarata inammissibile dal Collegio, alle cui motivazioni il reclamato si richiama.

**3.** All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata assunta in riserva.

**4.** Il reclamo è infondato.

Indipendentemente dalle varie soluzioni possibili rispetto alla questione relativa agli effetti sul presente procedimento cautelare della sopravvenienza, dopo l'iscrizione a ruolo del reclamo, della sentenza che ha definito il giudizio di merito di primo grado, il principio della ragione più liquida impone di rilevare l'infondatezza nel merito della censura svolta dal reclamante, in ordine alla invocata sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

In proposito, ritiene il Collegio di condividere il percorso argomentativo seguito nel provvedimento di prima fase, con l'aggiunta delle seguenti considerazioni.

Il grave pregiudizio che potrebbe giustificare l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dalla carica di Sindaco, in presenza del fumus di fondatezza dell'azione volta alla pronuncia di decadenza (fumus che, nel caso che occupa, certamente sussiste, per le ragioni ben spiegate nella sentenza di merito n. 68/2025), non può ritenersi integrato dalla sussistenza del generico interesse pubblico ad evitare che si perpetui l'ingerenza, nell'Ente locale, "di un soggetto non immune, nell'espletamento del mandato elettivo, da rischi di condizionamento con la criminalità organizzata".

Invero, la suddetta generica esigenza è stata già considerata soccombente, rispetto a quella di tutela del diritto di elettorato passivo (almeno fino alla decisione d'appello), dal legislatore, il quale con l'art. 22, comma ottavo, del d. lgs. n. 150/2011 ha stabilito che "L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello", così significando che, addirittura anche in presenza di un accertamento a cognizione piena (e non sommaria, com'è quello che sostiene la decisione del giudizio cautelare) sui presupposti che legittimano la decadenza, non è possibile – finché dura la contestazione nei gradi di merito - rendere operativa la pronuncia decadenziale: né le conclusioni potrebbero essere diverse, in relazione al fatto che la pronuncia cautelare ha ad oggetto la sospensione, e non la decadenza, dalla carica di Sindaco, poiché in realtà indubitabilmente il provvedimento richiesto produce, in termini provvisori (ossia per il tempo necessario alla definizione del doppio grado di merito), i medesimi effetti della pronuncia decadenziale, che consistono nell'inibire al Sindaco eletto di svolgere tutte le funzioni inerenti l'incarico.

Ragioni di coerenza logica e sistematica impongono dunque di ritenere, anche in applicazione dei generali principi che informano l'azione cautelare, che il pericolo che potrebbe giustificare la sospensione non sia quello, generico, dedotto nel presente giudizio, già considerato recessivo dalla norma sopra citata: solo un pregiudizio specifico, derivante

dal concreto atteggiarsi della singola situazione di fatto e dai particolari risvolti negativi che la prosecuzione dell'incarico potrebbe provocare, sarebbe idoneo ad assumere il connotato di gravità, necessario per l'adozione della chiesta misura sospensiva.

In altri termini, l'indicata soluzione non lascia privo di tutela l'interesse pubblico ad ottenere una pronuncia interinale di sospensione (che peraltro potrebbe essere chiesta anche in fase d'appello, dinanzi al Giudice competente), ma semplicemente richiede la prova della sussistenza del grave pregiudizio, attuale e concreto, che non può ritenersi integrato in re ipsa, a seguito dell'accertata esistenza del requisito del fumus, ma richiede – in applicazione dei generali principi che reggono la domanda cautelare - l'adempimento di oneri di allegazione e prova dello specifico pericolo, causato nel singolo caso concreto dalla permanenza in carica nelle more del giudizio.

Nella fattispecie in esame, non essendo stati osservati i predetti oneri, il requisito del periculum non può dirsi provato.

In ultima analisi, i motivi di ricorso devono dirsi infondati e la domanda va quindi rigettata.

**5.** Attesa la soccombenza, la parte reclamante va condannata alle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.014 (scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, solo attività di studio e introduzione, in difetto di istruttoria e di discussione), oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palmi così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna la parte reclamante alla refusione delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.014, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge.

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

Il Presidente relatore  
*Maria Teresa Gentile*